

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
Ufficio Assicurazioni, Sanità e Progetti di Ricerca Militare

Assistenza sanitaria integrativa e complementare a favore del personale militare del Ministero della Difesa e della Capitaneria di Porto in servizio , con estensione facoltativa al personale in quiescenza ed ai familiari. Lotto unico - durata semestrale.

CIG BB116FACD1

ID GARA ACQUISTINRETEPA 6131561

SOMMARIO

DISCIPLINARE DI GARA	pag. 3
PREMESSE	pag. 3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	pag. 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	pag. 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, BASE D'ASTA E DIVISIONE IN LOTTI	pag. 11
4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	pag. 18
5. REQUISITI GENERALI	pag. 22
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	pag. 23
7. AVVALIMENTO	pag. 29
8. SUBAPPALTO	pag. 30
9. GARANZIA PROVVISORIA	pag. 31
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	pag. 33
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 34
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	pag. 37
13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 38
14. OFFERTA TECNICA	pag. 46
15. OFFERTA ECONOMICA	pag. 47
16. CRITERIO di AGGIUDICAZIONE	pag. 48
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	pag. 58
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	pag. 59
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	pag. 60
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 61
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	pag. 61
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 62
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	pag. 63
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	pag. 65
25. ACCESSO AGLI ATTI	pag. 65
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 65
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 65

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di assistenza sanitaria complementare e integrativa a favore del personale militare del Ministero della Difesa, sia quello in servizio che quello in quiescenza, ed ai loro familiari, in lotto unico, per una durata semestrale.

Bando e documentazione completa di gara si trovano sul sito istituzionale della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (di seguito "COMMISERVIZI") [profilo committente Commiservizi](#) e sul sito www.acquistinretepa.it.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 341 del 16 marzo 2026 questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto del servizio di assistenza sanitaria complementare e integrativa a favore del personale militare del Ministero della Difesa e della Capitaneria di porto (MIT) in servizio, in lotto unico, per una durata semestrale, con le modalità e le condizioni contenute nel capitolato tecnico (Piano BASIC) e nei termini di servizio contenuti nello schema di contratto (documenti entrambi allegati al presente disciplinare come parte del progetto di servizio e che saranno alla base dello stipulando atto negoziale con la Ditta aggiudicataria dell'appalto, in quanto complessivamente regolano l'esecuzione del servizio e stabiliscono le caratteristiche tecniche delle prestazioni ad esso connesse).

Costituiscono altresì oggetto del presente appalto i Piani di assistenza sanitaria che potranno attivarsi su base volontaria (estensione della copertura BASIC ai familiari a carico del personale militare in servizio, estensione della copertura BASIC al personale militare in quiescenza ed ai relativi familiari a carico, fino al compimento del 75° anno di età, attivazione del Piano PLUS per tutte le categorie, personale militare in servizio, loro familiari, personale militare in quiescenza e loro familiari), come meglio dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il PAD informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PAD) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare e dello schema (editabile) di offerta tecnica allegato. Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all'art. 108, comma 5, l'elemento relativo al *prezzo* (corrispondente al totale dei contributi a carico dell'Amministrazione) assumerà la forma di prezzo o costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Luogo di svolgimento del servizio è: codice NUTS ITZZ Extra Regio .

Tutti i Piani di assistenza oggetto dell'Appalto sono validi in tutto il mondo.

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente:

BB116FACD1 e viene altresì indicato sul sito istituzionale della Direzione generale di commissariato e di servizi generali (di seguito "COMMISERVIZI") [profilo committente Commiservizi](#) e sul sito www.acquistinretepa.it.

Ai sensi dell'art.15, comma 4 del D.lgs.36/2023 il Responsabile Unico del Progetto e responsabile del trattamento dei dati è il Brig. Gen. Maurizio RINALDI, responsabile per la fase di affidamento è il Ten. Col. Orlando SALVATI.

Ai sensi dell'art.114, comma 2 del D.lgs.36/2023 i Direttori dell'esecuzione contrattuale, fino all'emissione del certificato di pagamento, saranno individuati dagli Enti Committenti/Esecutori e nominati dalla D.G. dopo l'avvio del servizio.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL PAD TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del PAD di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota

sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante [[profilo committente Commiservizi](#)], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art. 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di PAD.

Il PAD operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito www.acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_com_eFunziona_RegolePAD.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del PAD e-procurement della P.A., che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (PAD Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive

modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 D.Lgs. n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [Homepage Acquisti in rete](#).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La documentazione di gara è in lingua italiana. I documenti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura dovranno essere predisposti in lingua italiana; nel caso in cui suddetti documenti siano redatti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere corredati da traduzione giurata.

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara (<https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/>);
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto del servizio, contenente:
 - Schema di contratto;
 - Capitolato Tecnico;
4. Linee guida elaborate dall'A.D. ai fini della redazione, da parte del concorrente, del Progetto a base di gara, necessario ai fini dell'eventuale ripetizione dell'appalto nei tre semestri successivi alla stipula;
5. Scheda contenente le istruzioni per la compilazione dell'offerta tecnica (.pdf firmato) e scheda editabile per la compilazione dell'offerta tecnica (.word, da scaricare, compilare, trasformare in .pdf, firmare e caricare a PAD nella busta Tecnica)
6. Schema di quotazione servizi ad attivazione facoltativa (.word, da scaricare, compilare, trasformare in .pdf, firmare e caricare a PAD nella busta Amministrativa)
7. Dati statistici sinistri 2024/2025 (BASIC 1, 2, 3 e Plus) al link <https://zdrive.difesa.it/files/public/link/access/qDIqQICwkfaK0ncknbzCGIHG8K5E50nq3eXUodYqu8vGP20J59>
8. Documento di gara unico europeo (generato automaticamente dalla Piattaforma CONSIP in formato .xml, da scaricare, compilare, sottoscrivere in formato **CADES** e ricaricare)
9. Patto di integrità (in versione .pdf firmato ed in formato .word modificabile);
10. Schema di domanda di partecipazione in formato elettronico (facsimile, con annesso facsimile di dichiarazione per i soggetti ai fini dei requisiti generali);
11. Documentazione eventuale relativa ad avvalimento e subappalto in formato elettronico (facsimile);
12. Regole e-procurement CONSIP per la PAD della PA (.pdf);
13. Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" visionabile al link [Ministero della Difesa](#)
14. Informativa privacy (.pdf firmato)

La documentazione di gara è integralmente accessibile sul sito: www.acquistinretepa.it. (n. gara 6131561)

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet della stazione appaltante: [profilo committente Commiservizi](#).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 16.30 del 8/05/2026** in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e contestualmente pubblicate in forma anonima sul profilo internet [profilo committente Commiservizi](#) e sul sito: <https://www.acquistinrete.it>. (n. gara 6131561)

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, Coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO BASE D'ASTA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

In considerazione dell'omogeneità e della peculiarità del servizio, la gara è stata prevista in un unico lotto. Si è ritenuto che la ripartizione delle esigenze tra lotti potesse generare distorsioni, sia in fase concorsuale, con pericolo che uno o più lotti andassero deserti, sia in fase di esecuzione, con la eventuale gestione di servizi identici da parte di soggetti diversi.

3.1 Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo totale appalto in gara
1	Servizio di assistenza sanitaria complementare al personale militare del Ministero della Difesa e della Capitaneria di porto (MIT) in servizio (con possibilità di estensione facoltativa al nucleo familiare a carico e/o al personale militare in quiescenza e al relativo nucleo familiare a carico) <i>Cfr. capitolato tecnico e Schema di contratto/</i>	66512210-7	P	L'importo a base di gara è il totale dei contributi che verranno corrisposti anticipatamente e senza regolazione quale corrispettivo del servizio assistenziale a favore del personale indicato. Coincide con importo totale dell'appalto ed è pari ad euro 10.304.712,50

L'importo complessivo a base di gara è esente da IVA e comprensivo di imposte assicurative, oneri di iscrizione al Fondo, oneri fiscali e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0,00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) in quanto sussiste, per la tipologia di servizio, assenza di rischi.

I costi della manodopera previsti dall'art. 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono stimati aventi un'incidenza media pari o superiore allo 0,1% del Contributo. Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assistenziale sanitario, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al Contributo c.d. "puro" (che ha natura per lo più assicurativo/finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione specifica degli operatori.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente "*Contratto collettivo nazionale di lavoro per personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione*" (codice J121). L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che

garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'appalto è finanziato con risorse del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3.2 Tabella n. 2 - corrispettivo a base d'asta e quantità personale da assicurare

Tenuto conto dei residui fondi stanziati a bilancio per il 2026 e delle finalità specificamente perseguite dalla **L. 30 dicembre 2023, n. 213**, tenuto altresì conto della numerosità dell'utenza e che la stessa, composta da personale militare in servizio, è sottoposta annualmente a controlli sanitari ad esito dei quali viene rilasciata apposita idoneità all'impiego e ai test di mantenimento dell'efficienza fisica, si ritiene sia congruo e sostenibile porre a base di gara un importo complessivo pari ad € 10.304.712,50.

Offerta economica	Valore dell'appalto – importo a base d'asta	Numero presunto assistiti	Contributo pro capite per ciascun assistito (stimato)
Corrispettivo lordo (totale dei contributi per il personale militare in servizio) <i>Cfr. art. 17 dello Schema di contratto</i>	10.304.712,50 euro	284.357 unità	36,00

Si precisa che le unità degli assistiti sono presunte e che, essendo soggette a variazioni (in più o in meno), costituiscono dato indicativo ai fini della formulazione dell'offerta.

Il contributo pro capite per ciascun assistito costituisce un dato indiretto, ricavato dall'importo complessivo a base di gara diviso il totale dei presumibili assistiti; esso non rileva ai fini dell'offerta e – rimanendo invariato il valore a base di gara, ma potendo variare il numero degli assistiti, verrà aggiornato/confermato, ma in ogni caso unicamente con la finalità di costituire il parametro per la misura dell'eventuale regolamento (che rimane condizionato ad un incremento del numero degli assistiti nel periodo di esercizio superiore del 5% rispetto alla consistenza iniziale inserita in contratto, con regolazione da calcolarsi esclusivamente sulla quota eccedente il detto limite di oscillazione del 5%).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà imporre al soggetto aggiudicatario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni tecniche. Il valore del contratto potrà essere variato in aumento nei limiti del cinquanta per cento del valore iniziale per imprevedibili esigenze delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 120 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso tra le parti che, in deroga al disposto dell'articolo 1901 c.c., la copertura deve intendersi valida ed efficace, indipendentemente dall'effettivo pagamento del corrispettivo e avrà comunque efficacia a partire dalle ore 00.00 della data indicata all'atto

di sottoscrizione del Contratto. L'efficacia si intende applicata ad ogni condizione prevista dal capitolato e dal contratto, ivi incluse le proposte migliorative di cui all'offerta tecnica presentata in gara.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è costituito dal totale dei contributi lordi (vale a dire comprensivo dei contributi e degli oneri fiscali previsti dalla legge) e si intende comprensivo di tutti i servizi *inclusi nella fornitura con le caratteristiche minime previste nelCapitolato /Schema di Contratto, a pena di esclusione*.

Ai fini della presentazione dell'offerta, si forniscono di seguito ulteriori dati di dettaglio statistico:

3.3 Tabella n. 3 – anagrafica assistiti

FASCIA ETA'	FEMMINE	MASCHI	TOTALE
Meno di 25 anni	6.587	18.234	24.821
Tra 25 e 35 anni	11.550	38.404	49.955
Tra 35 e 45 anni	13.704	66.889	80.593
Tra 45 e 55 anni	15.891	78.779	94.670
Più di 55 anni	8.555	25.763	34.318
TOTALE	56.287	228.070	284.357

In merito alla distribuzione geografica della popolazione si riporta di seguito una tabella di riferimento a titolo meramente indicativo.

3.4 Tabella n. 4 – distribuzione geografica personale da assicurare

REGIONE	TOTALE
ABRUZZO	5.953
BASILICATA	3.214
CALABRIA	9.964
CAMPANIA	31.247
EMILIA ROMAGNA	13.428
FRIULI V.G.	11.422
LAZIO	48.359
LIGURIA	4.716
LOMBARDIA	17.388
MARCHE	4.627
MOLISE	2.738
PIEMONTE	13.330
PUGLIA	34.475
SARDEGNA	12.391
SICILIA	24.833
TOSCANA	17.905
TRENTINO A.A.	5.394

UMBRIA	3.577
VALLE D'AOSTA	1.246
VENETO	14.590
ESTERO	3.560

I suddetti quantitativi costituiscono un dato utile ai fini della formulazione dell'offerta, ma si ribadisce che la consistenza dei soggetti che invece usufruiranno effettivamente del servizio potrebbe essere aggiornata e in ogni caso verrà fornita dall'Amministrazione **alla stipula del Contratto**, fermo restando quanto previsto nello Schema di contratto per il pagamento e la eventuale regolazione dei contributi.

Gli aggiornamenti, concernenti ogni variazione dei predetti soggetti che dovesse verificarsi nel corso del periodo di erogazione del servizio, saranno, ai fini della decorrenza, tempestivamente comunicati dagli Enti committenti.

Come meglio disciplinato nello schema di contratto e nel capitolato tecnico, l'aggiudicatario si obbliga, a pena d'esclusione, a prestare il servizio di copertura per l'assistenza sanitaria integrativa e complementare per i seguenti Piani:

- A. Piano BASIC 1:** /assistenza base, dedicata al personale militare in servizio della Difesa e della Capitaneria di Porto, **con contributo interamente a carico dell'Amministrazione contraente;**
- B. Piano BASIC 2:** estensione/inclusione **facoltativa** dell'assistenza prevista nel Piano Basic 1 al nucleo familiare del militare della Difesa e della Capitaneria di Porto in servizio **con contributo a carico dell'Assistito;**
- C. Piano BASIC 3:** estensione/inclusione **facoltativa** dell'assistenza prevista nel Piano Basic 1 al Personale militare in Quiescenza della Difesa e della Capitaneria di Porto e sua estensione al nucleo familiare, **con contributo a carico dell'Assistito);**
- D. Piano PLUS:** assistenza **aggiuntiva facoltativa** con prestazioni ulteriori rispetto a quelle già comprese nel Piano BASIC dedicata, cui possono aderire volontariamente sia il Personale Militare della Difesa e della Capitaneria di Porto in servizio e il suo nucleo familiare, sia il Personale militare in quiescenza della Difesa e della Capitaneria di Porto e relativo nucleo familiare, **con contributo interamente a carico dell'Assistito.**

Le **statistiche** dei sinistri complete riferite al **biennio 2024-2025** sono visionabili al link <https://zdrive.difesa.it/files/public/link/access/qDIqQICwkfaK0ncknbzCGIHG8K5E50nq3eXUodYqu8vGP20J59>

I dati relativi ai familiari a carico del personale, in servizio o in quiescenza, non sono disponibili, ma si ritiene possa agevolmente far riferimento agli indicatori e alle medie nazionali di riferimento, attagliate alla numerosità del personale suindicato.

I Contributi a carico dell'A.D., si intenderanno validi esclusivamente per il Piano Basic 1 di cui al precedente punto A) e il loro relativo importo rimarrà invariato per l'intera durata contrattuale, ripetizioni e opzioni incluse.

Per l'estensione facoltativa del piano Basic 2 di cui al precedente punto B) in sede di offerta il concorrente dovrà quotare il Contributo pro capite, interamente a carico dell'Assistito che ne farà richiesta.

Per l'estensione facoltativa del piano Basic 3 di cui al precedente punto C) in sede di offerta il concorrente dovrà quotare il Contributo pro capite, interamente a carico dell'Assistito che ne farà richiesta.

Per l'estensione facoltativa di cui al precedente punto D) in sede di offerta il concorrente dovrà quotare il Contributo pro capite (eventualmente differenziando tale Contributo pro capite aggiuntivo per Piano plus a seconda che essa venga attivata dal personale militare in servizio già coperto da piano Basic 1 o dai familiari e dal personale in quiescenza di cui ai piani Basic 2 e 3). In ogni caso il Contributo pro capite per piano Plus è interamente a carico dell'Assistito che ne farà richiesta.

Le estensioni facoltative di cui ai precedenti punti B), C) e D) **non concorrono** a formare l'importo stimato di appalto in gara, essendo a carico esclusivo del dipendente interessato ad usufruirne.

Le quotazioni per i piani Basic 2 e 3) e plus dovranno essere contenute in uno "Schema di offerta per i Piani aggiuntivi facoltativi", da inserire nella "Busta Amministrativa", di cui si fornisce un facsimile in allegato, che dovrà essere sottoscritto con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dell'offerta tecnico-economica per il piano Basic 1 e la cui mancata presentazione sarà motivo di esclusione e che costituirà parte integrante della medesima offerta. La documentazione relativa alla quotazione per le assistenze facoltative è soccorribile.

Ai fini dell'aggiudicazione, **la valutazione/comparazione delle offerte pertanto verterà esclusivamente sull'offerta tecnico-economica** proposta per il Piano Basic 1, di cui alla precedente Tab. 2, con le modalità più avanti dettagliate.

L'importo a base di gara lordo è comprensivo dei contributi per l'adesione al Fondo e/o degli eventuali premi da versare (in caso di partecipazione di una compagnia di assicurazione in RTI con Cassa/Ente/Fondo/Mutua) e degli oneri fiscali previsti dalla legge.

Il valore del contratto è pari ad € 10.304.712,50 oneri fiscali inclusi. L'importo complessivo potrà essere elevato sino ad un massimo di € 25.761.781,25 lordi, in caso di ricorso alla proroga contrattuale di ulteriori sei mesi ex art. 120 c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e in caso di atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore iniziale di contratto, dovuti ad imprevedibili esigenze delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto ex art. 120 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

I valori suindicati sono presuntivi e, pertanto, non sono impegnativi né vincolanti per la Stazione Appaltante.

Si fa presente inoltre che, come specificato in Contratto, nel corso della vigenza del servizio di assistenza potranno intervenire variazioni della popolazione assicurata sulla base di nuove assunzioni, che potranno, in caso superino il 5% della consistenza iniziale posta a base del contratto, comportare una variazione del corrispettivo (il regolamento è pertanto eventuale e condizionato ad un aumento del personale beneficiario che superi il 5% nel periodo di vigenza contrattuale e spetterà solo per la quota di nuovi ingressi che superino detto limite di oscillazione del 5%, sulla base di un importo pro capite stimato e fisso pari a € 36,00).

Per quanto riguarda, in particolare, i piani di assistenza di cui ai precedenti punti B), C) e D), si ribadisce che si tratta di servizi meramente eventuali attivabili su base volontaria.

3.5 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La procedura è finalizzata alla stipula di un Contratto di durata semestrale, a decorrere dal 1 ottobre 2026 (SEI MESI).

Per esigenze di continuità del servizio è prevista l'opzione di proroga semestrale ex art.120 c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, i cui termini sono inseriti nel bando di gara; tale opzione potrà essere esercitata unilateralmente dalla S.A. qualora, prima della scadenza contrattuale, sia assentita dagli Organi Programmatori di Forza Armata idonea copertura finanziaria.

L'esercizio di tale facoltà deve essere notificato all'appaltatore **almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario, alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, e comunque per una durata massima pari a sei mesi, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Commiservizi, in qualità di Stazione Appaltante, ha altresì determinato, come indicato nel progetto di servizio, di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 6, del Codice per poter ripetere l'appalto alle stesse condizioni tecniche ed economiche nei **3 SEMESTRI** successivi a quello dell'aggiudicazione. La motivazione risiede nella delicatezza e rilevanza delle finalità assistenziali dell'appalto, i cui beneficiari sono i dipendenti militari del Ministero della Difesa e della Capitaneria di porto. Si è valutato che tale obiettivo, di impatto strategico tanto sul piano della tutela del personale, quanto su quello dell'immagine stessa del comparto Sicurezza e Difesa, possa essere più efficacemente perseguito mediante una procedura in grado di garantire più ampia continuità del servizio in un arco temporale di almeno due anni; in tale prospettiva peraltro l'orizzonte temporale dovrebbe consentire alle eventuali concorrenti un'analisi del rischio più completa, una sua valutazione più in linea con il mercato e quindi una misurata congruità dell'offerta, cosicché ne potrebbe altresì scaturire una maggiore vantaggiosità economica dell'appalto nel suo complesso.

Nel ribadire che il ricorso a tale procedura negoziata rimane una facoltà che può essere o meno esercitata dall'Amministrazione e che al tempo stesso non sussiste alcun obbligo di accettazione da parte dell'aggiudicatario o automatismo, e che quindi sarà sempre e comunque necessaria la esplicita manifestazione di concorde analoga volontà da parte dell'O.E., **il concorrente, a pena di esclusione**, dovrà formulare, sulla base delle condizioni tecniche contenute nel capitolato e secondo le **Linee Guida** allegate, un **Progetto a base di gara** per assicurare il servizio in oggetto per ulteriori tre semestri.

Il valore del contratto può essere variato in aumento nei limiti del cinquanta per cento del valore iniziale per imprevedibili esigenze delle Forze Armate, dell'Arma

dei Carabinieri e della Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 120 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

Il valore presunto complessivo dell'appalto, tenuto conto di ogni eventuale ripetizione, opzione e/o variante è pari **€ 66.980.631,25**

3.6 REVISIONE DEI PREZZI - RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 60 comma 2 lettera b) del Codice, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo; in tal caso, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alla prestazione ancora da eseguire.

ESEMPIO: variazione in aumento/diminuzione del 7 per cento: 7 per cento - 5 per cento (quota non oggetto di revisione) = 2 per cento; si calcola l'80 per cento del 2 per cento e in base alla percentuale così ottenuta (nell'esempio 1,6%) si determina la variazione del prezzo che potrà essere riconosciuta per la prestazione residua.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI senza tabacchi) nel periodo di riferimento; verrà pertanto calcolata l'inflazione acquisita quale variazione annuale nel periodo intercorrente tra il mese di stipula e lo stesso mese dell'anno successivo.

Qualora si verifichi una sostanziale perturbazione dell'equilibrio contrattuale dovuta a circostanze straordinarie e imprevedibili, sussiste la facoltà per l'O.E. di presentare istanza di rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

a) In forma singola sono ammessi a partecipare

ESCLUSIVAMENTE gli operatori economici qualificati come Fondi sanitari di cui all'art. 51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. In particolare, è ammessa la partecipazione di: Enti/Casse/Fondi/Mutue aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., che operino negli ambiti di intervento di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti all'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la

contraenza del piano sanitario, come definito nel capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi

b) In forma associata sono ammessi a partecipare

1. gli operatori economici qualificati come Fondi sanitari di cui all'art. 51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. **Enti/Casse/Fondi/Mutue** aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., che operino negli ambiti di intervento di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti all'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito nel capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi

2. **le Compagnie di Assicurazione ESCLUSIVAMENTE in forma "associata"** con un soggetto (Enti/Casse/Fondi/Mutue) avente finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. regolarmente iscritto all'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009.

NB: Le Compagnie di assicurazione quindi non sono ammesse a partecipare alla presente procedura in forma individuale (possono partecipare anche in Coassicurazione tra loro, nel qual caso si deroga all'art. 1911 del c.c., ma in ogni caso associate ad un soggetto come definito all'art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. regolarmente iscritto all'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009).

NB: REQUISITO DI ESECUZIONE: POLIZZA ASSICURATIVA DI II LIVELLO

Nel caso **sub a)**, cioè quando un soggetto (Enti/Casse/Fondi/Mutue) si presenti da solo (o anche nell'ipotesi sub b) 1., cioè se in associazione ad altri soggetti aventi le medesime finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. e iscritti all'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009) dovrà garantire, per tutta la durata contrattuale, la disponibilità di una **polizza assicurativa** che copra la quota almeno del 150% (centocinquanta per cento) del capitale complessivo assicurato/valore di contratto (al netto dell'opzione di proroga) avente le condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e anche quelle migliorative contenute nella offerta tecnica presentata in gara, individuando una primaria compagnia assicurativa che possieda uno dei due requisiti di solvibilità/solidità di cui al successivo para 6.2 sub b).

La polizza in questione è requisito di esecuzione, quindi in sede di gara il concorrente dovrà produrre **dichiarazione di impegno** alla stipula della stessa prima dell'avvio dell'esecuzione – anche anticipata - del contratto, mentre la polizza dovrà essere materialmente prodotta – consegnata via pec alla stazione appaltante - entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione.

In dettaglio, il soggetto ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. in sede di presentazione della domanda di partecipazione come operatore singolo, dovrà impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, una **polizza assicurativa sanitaria**, in cui esso aggiudicatario figuri in qualità di contraente,

la compagnia assicuratrice assuma il ruolo di garante delle prestazioni incluse nel capitolato tecnico e nell'offerta migliorativa, vengano indicati come beneficiari della copertura di secondo livello gli stessi assistiti (vale a dire tutto il personale militare di Ministero della difesa e capitaneria di porto come descritti e conteggiati nel contratto stipulando oggetto della presente procedura vale a dire gli "Assistiti Piano Basic 1" individuati dal contratto) e riportate come condizioni prestazionali e di esecuzione le medesime condizioni contenute nello stipulando contratto, nell'allegato capitolato tecnico, e nell'offerta tecnica migliorativa prodotta, oggetto della presente procedura. In tal caso è onere dell'aggiudicatario unitamente alla produzione della polizza dare altresì dimostrazione che la compagnia di assicurazione emittente possieda uno dei due requisiti di solvibilità/solidità di cui al successivo para 6.2 sub b)

Nel caso **sub b) – 2.**, cioè nell'ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo composto da una o più Compagnie assicuratrici e uno o più soggetti (Ente/Fondo/Cassa/Mutua) come definiti dall'art.51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. il ruolo di **mandataria** deve essere assunto da un soggetto (**Ente/Fondo/Cassa/Mutua**) come definito dall'art.51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. la Compagnia di **Assicurazione** non può in nessun caso presentarsi da sola, non potrà assumere, in via esclusiva, la contraenza e quindi non potrà stipulare, in forma individuale, il contratto con la Stazione Appaltante, ma potrà assumere solo il ruolo **di mandante**.

In tale ipotesi di partecipazione in RTI costituito o costituendo composto da una o più Compagnie assicuratrici e uno o più soggetti (Ente/Fondo/Cassa/Mutua) come definiti dall'art.51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. il sopra descritto impegno a fornire garanzia di una polizza assicurativa, avente le condizioni stabilite nel Capitolato tecnico, comprensive di quelle migliorative proposte nella offerta tecnica presentata, non è richiesto. In tal caso, invece, verranno richiesti specifici requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale in capo alla Compagnia mandante (o alle compagnie mandanti) come specificatamente descritto ai successivi para 6.2 e 6.3

Fermo restando che è necessaria la presenza in gara e quindi la disponibilità, per l'intera durata contrattuale, di un Soggetto, (Ente/Fondo/Cassa/Mutua) come definito dall'art.51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. che - sulla base della normativa in vigore e di quella che dovesse successivamente intervenire - abbia finalità assistenziali, sia abilitato a norma di legge a ricevere i contributi in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto dell'appalto e risulti idoneo ad assumere la contraenza, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. sono altresì ammesse le altre forme di partecipazione previste dall'art. 89 del Codice (avvalimento/subappalto).

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS -

all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, per i rami assicurativi oggetto del presente appalto. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume

il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'operatore economico che partecipa in Coassicurazione/R.T.I. /Consorzio ordinario dovrà dichiarare la quota di servizio/rischio che assumerà e/o la parte di servizio (specifica prestazione) che eseguirà.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice dei Contratti.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/coassicurazione/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che non caricano nel FVOE copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice dei Contratti. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a. *per Fondi sanitari, Enti, Casse e Società*, iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.09;
- b. *per Compagnie di assicurazione stabilite in Italia*:
 - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per settore di attività oggetto della procedura;
 - Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo di cui alla presente gara (Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione)
- c. *per Compagnie di Assicurazione stabilite in altro Stato membro, che esercitano l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi*:
 - iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo di cui alla presente gara, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo di cui alla presente gara;

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) per Fondi sanitari, Enti, Casse e Società, iscritte all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.09, aver realizzato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di indizione della procedura (*i. e. fino al 2025*) una raccolta **media annua** di contributi per servizi di assistenza pari ad almeno **€ 7.500.000,00**; per la Compagnie di assicurazione (in caso di RTI/avalimento) la raccolta media annua dei contributi è equiparata alla raccolta premi media annua (esclusa RCA)

La richiesta di una raccolta contributi/premi per servizi di assistenza di importo superiore al doppio del valore del contratto, in deroga a quanto previsto dal Codice dei Contratti, si giustifica in quanto è funzionale a garantire la selezione di operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore e alla tipologia del contratto oggetto di affidamento. La raccolta contributi, infatti, non coincide con il fatturato e la proporzionalità non può essere commisurata al presunto importo contrattuale, bensì alla complessiva esposizione di rischio.

L'oggetto dell'appalto è infatti garantire ai dipendenti militari del Ministero della Difesa un Piano di assistenza, in caso di malattia o infortunio, integrativa e complementare rispetto a quella fornita dal SSN, con trasferimento del rischio legato a problemi di salute, in virtù del quale l'A.D. si obbliga a versare al soggetto (Fondo/Ente/Cassa/Società) iscritto all'anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.09.2009 i relativi contributi.

La motivata necessità prevista nel Disciplinare della presenza in gara e della disponibilità, per l'intera durata contrattuale, di un soggetto rientrante nella categoria dei Fondi sanitari, Enti, Casse e Società, iscritti all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.09, idoneo ad assumere la titolarità del rapporto contrattuale, non preclude che tale rapporto si configuri come negozio giuridico di natura assicurativa.

Peraltro, come sopra richiamato, Fondi sanitari, Enti, Casse e Società, iscritti all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.09, possono partecipare alla presente procedura quali concorrenti in forma singola (o associata tra loro), purché possiedano (direttamente o tramite avvalimento) il suddetto requisito di capacità economica e finanziaria ma fermo restando che dovranno altresì impegnarsi in sede di partecipazione alla gara e, successivamente, in caso di aggiudicazione, dimostrare l'avvenuta sottoscrizione di un atto di copertura assicurativa di "secondo grado" che copra almeno il 150% del rischio assunto.

La comprova del requisito sub a) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per i soggetti organizzati in società di capitali mediante bilanci, o documenti analoghi, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per i soggetti costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del requisito dichiarato in sede di partecipazione.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di 5 anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. A titolo esemplificativo, si chiarisce che possono essere considerati documenti idonei un estratto del "Rendiconto della gestione" e/o la bozza di bilancio approvata dall'organo amministrativo e/o la relazione con la quale l'organo di controllo (interno o esterno) ha approvato il bilancio prima del deposito in Assemblea. Resta fermo che l'operatore economico è tenuto a dimostrare i "fondati motivi" per i quali non riesce a presentare la documentazione richiesta.

b) per le Compagnie di assicurazione (che possono partecipare solo in forma associata e solo in qualità di mandanti), *alternativamente*:

- o possedere un **Financial Strength Rating** (FSR - classificazione della solidità finanziaria) aggiornato almeno 2024 rilasciato da una delle seguenti Società, con i valori minimi a fianco di ciascuna indicati (non si terrà conto dell'outlook): Moody's minimo Baa3 oppure Standard & Poors minimo BBB- oppure Fitch minimo BBB- oppure AM Best bbb+;
- o possedere una **Solvency Ratio** almeno al **31.12.2024** (coefficiente di solvibilità, calcolato come rapporto tra il i fondi propri "Own Funds" e

il requisito di capitale di solvibilità “Solvency Capital Requirement”) pari o superiore al 150%.

La comprova dei suddetti requisiti sub b) – alternativi tra loro – dovrà essere fornita attraverso:

- copia digitale del documento comprovante il rating ricevuto (o link al sito istituzionale dell’Agenzia);
- copia digitale della “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria” (o link al sito della Compagnia/Gruppo) approvato dal Consiglio di Amministrazione

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci esercizi precedenti a quello di indizione della procedura (*i. e. fino al 2025*) **servizi analoghi** per un **importo medio annuale pari ad almeno € 1.000.000,00** e pertanto deve dichiarare il possesso del requisito mediante:

- a. **Elenco** principali piani **assistenziali** prestati nel settore sanitario a favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, pubbliche o a partecipazione pubblica, nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci esercizi precedenti a quello di indizione della procedura (*i. e. fino al 2025*), con indicazione oggetto/totale Contributi/Ente, per un importo minimo pari a € **1.000.000,00** (calcolato come media del triennio) - da rendersi per ogni esercizio indicato; i principali servizi possono essere rappresentati anche da polizze sanitarie stipulate in favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende private, pubbliche o a partecipazione pubblica.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività da meno di 10 anni, il requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. , e), f),g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità – con i limiti soggettivi prescritti al precedente para. 4 - devono essere posseduti:

- da ciascun componente di coassicurazione raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 devono essere soddisfatti:

- il requisito della raccolta contributi dal raggruppamento temporaneo /coassicurazione/ consorzio *nel suo complesso*.

In caso di Coassicurazione/RTI costituendo o costituito i requisiti di capacità economico-finanziaria della mandataria possono essere dimostrati mediante ricorso all'avvalimento "interno", vale a dire facendo coincidere le figure di mandante e ausiliaria, fatto salvo che il requisito sia posseduto dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle la partecipazione alla gara sia come concorrente in R.T.I. sia in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo (l'impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta); in ogni caso l'effettiva disponibilità delle risorse deve essere dimostrata producendo in gara un contratto di avvalimento.

Nel caso il RTI costituendo o costituito sia composto da un soggetto (Fondi sanitari, Enti, Casse e Società, iscritte all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M. Lavoro 27.10.09) in qualità di mandatario e una Compagnia di assicurazione in qualità di mandante, e qualora il requisito della raccolta contributi debba essere soddisfatto totalmente o parzialmente dalla capacità di quest'ultima (avvalimento interno), la raccolta dei contributi è equiparata alla raccolta premi complessiva (esclusa RCA).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di servizi prestati deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/coassicurazione/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica raggruppamento nel

complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

in caso di RTI/Coassicurazione costituendo o costituito i requisiti di capacità tecnico-professionale della mandataria possono essere dimostrati mediante ricorso all'avvalimento "interno", vale a dire facendo coincidere le figure di mandante e ausiliaria, fatto salvo che il requisito sia posseduto dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle la partecipazione alla gara sia come concorrente in R.T.I. sia in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I. (l'impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti nella misura tale da consentirgli la duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta); nel caso specifico, pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora la mandante/ausiliaria dimostri di aver prestato, per le migliori tre annualità, almeno due servizi nel ramo in gara, per un importo annuo pari a € 1.000.000,00; l'effettiva disponibilità del requisito deve essere dimostrata producendo in gara un contratto di avvalimento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.1 lett. b. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

N.B. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Anagrafe Ministero della Salute/Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del contributo totale base dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente **€ 206.094,25** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, e Coassicuratrici, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste e la coassicurazione che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo PAD gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una (in caso di più marchi o certificati riduzione 20 % spetta comunque una sola volta) dei certificati/marchi indicati nell'allegato II.13 - Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'Articolo 106, comma 8 del nuovo Codice dei contratti. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e

inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30 dicembre 2024 *pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal PAD, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a **COMMISERVIZI, attraverso la PAD**, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 16.30 del giorno 28/05/2026** come indicato in Bando di gara, pena l'irricevibilità dell'offerta. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB** per singolo file.

Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del PAD, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari

alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del PAD di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a PAD.

L'OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a PAD nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Offerta Tecnica** , **Offerta economica** **Documentazione amministrativa**).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal PAD che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal PAD.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a PAD e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e

responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del PAD contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la PAD è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore della PAD da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della PAD. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della PAD.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che la PAD può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso la PAD; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti alla PAD, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- la mancata presentazione della dichiarazione di impegno alla stipula della polizza assicurativa di secondo livello (necessaria solo nel caso di partecipazione in forma singola di un soggetto ex art. 51 c. 2 lett. a) del

D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. e iscritti all'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009) è soccorribile;

- la mancata presentazione del Progetto Base di gara ai fini della ripetizione del contratto è soccorribile;
- la mancata presentazione delle quotazioni per i piani di assistenza facoltativi (Basic 2, 3 e plus) sono soccorribili;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella PAD, all'interno della Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documento	Busta
DGUE concorrente	Amministrativa (versione .xml scaricabile in allegato) – attenzione da scaricare, trasformare in .pdf , firmare in CADES e ricaricare
Domanda di partecipazione	Amministrativa (versione editabile scaricabile in allegato)
Procure (eventuale)	Amministrativa
Dichiarazione integrativa del subappaltatore (eventuale)	Amministrativa (versione editabile scaricabile in allegato)

DGUE dell'ausiliaria (eventuale)	Amministrativa (versione .xml scaricabile in allegato) – attenzione da scaricare, trasformare in .pdf , firmare in CADES e ricaricare
DGUE del subappaltatore (eventuale)	Amministrativa (versione .xml scaricabile in allegato) – attenzione da scaricare, trasformare in .pdf , firmare in CADES e ricaricare
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria più contratto di avvalimento (eventuale)	Amministrativa (versione editabile scaricabile in allegato)
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (eventuale)	Amministrativa
Atto costitutivo di Coassicurazione, RTI o Consorzio ordinario (eventuale)	Amministrativa
F23 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Garanzia provvisoria e impegno	Amministrativa
Documento attestante il pagamento del contributo CIG BB116FACD1	Amministrativa
Schema di quotazione Piani di assistenza ad attivazione facoltativa	Amministrativa (versione editabile scaricabile in allegato)
'Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo' più relativa documentazione (eventuale)	Amministrativa
Patto di integrità	Amministrativa (versione editabile in allegato)
Dichiarazione di impegno a presentare polizza di assicurazione in caso di aggiudicazione (obbligatorio a pena d'esclusione solo in caso di partecipazione come concorrente singolo di un soggetto di cui all'art. 51 co. 2, lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i. Enti/Casse/Fondi/Mutue aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51 c. 2 lett. a) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.,)	Amministrativa
Progetto a base di gara ai fini dell'eventuale ripetizione obbligatorio a pena d'esclusione	Amministrativa

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello in allegato al presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.](#)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante. Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:
- di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS- all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;

In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a seguente link https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/previmil/Documents/codice_di_comportamento_2018.pdf di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità firmato digitalmente da RUP (accessibile sia su <http://www.difesa.it/SGD->

DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx sia su <https://www.acquistinretepa.it>). per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

13.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a PAD, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

▪ Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:

a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;

b) l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei Capitolati Tecnici

c) le relative quote di partecipazione al servizio/rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del servizio/rischio.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nella Domanda di partecipazione (Modello Allegato)

N.B.: Le imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, e/o coassicate, dovranno, altresì, indicare, NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, le relative quote di partecipazione al servizio/rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del servizio/rischio.

14. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce, nell'apposita sezione Busta Tecnica della PAD, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta tecnica firmata (scheda editabile di offerta tecnica allegata al presente Disciplinare, da compilare, firmare e caricare a PAD)	Tecnica
Capitolato (da firmare e caricare a PAD)	Tecnica

- a) Il Capitolato Tecnico deve essere debitamente sottoscritto per accettazione;
- b) La scheda di offerta di tecnica (sul modello file .word allegato al presente Disciplinare e pubblicato tra gli atti di gara), recante le offerte migliorative eventualmente proposte, secondo i criteri riportati nella medesima, deve essere compilata, sottoscritta digitalmente e caricata a PAD.

Il Capitolato e la Scheda di Offerta Tecnica recante le eventuali offerte migliorative dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore secondo le modalità di cui al presente paragrafo relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'offerta tecnica, per il principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto del presente Disciplinare relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Deve essere presentata una sola scheda di offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple comporta l'automatica esclusione dell'offerente dalla gara.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce nella PAD, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

ID: 6131561

Offerta ECONOMICA	
Documento	Busta

Offerta economica (<i>generata dal PAD</i>)	Economica
---	-----------

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1.

A pena di esclusione:

la “**Offerta Economica**”, generata automaticamente dal PAD e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a PAD dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal PAD in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a PAD dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) l'importo dei **Contributi contrattuali lordi** a base d'asta della procedura di affidamento pari a **€ 10.304.712,50**, esprimendo l'offerta in valore assoluto con due decimali dopo la virgola, mediante l'inserimento

nell'apposita sezione del PAD del valore richiesto con modalità solo in cifre;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro *da dichiarare separatamente*. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera *da dichiarare separatamente*.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In considerazione del criterio prescelto dell'offerta economicamete più vantaggiosa e che per la ripartizione dei punteggi, come meglio indicato in seguito, si è stabilito di attribuire al **Punteggio Economico 0 punti** e al **Punteggio Tecnico 100 punti**, l'offerta economica è configurata come **unica scelta** possibile per l'operatore, che potrà esclusivamente indicare il valore preimpostato che è pari al Contributo a base di gara 10.304.712,50.

Sono pertanto inammissibili le offerte economiche diverse dall' l'importo a base di gara.

NB: le **quotazioni per i Piani di assistenza ad attivazione facoltativa** (Basic 2 e 3 e Plus) contenute in uno "Schema di quotazione per i Piani assistenziali aggiuntivi facoltativi", di cui al facsimile allegato, sottoscritto con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dell'offerta economica e che verrà allegato al contratto all'atto della stipula, devono essere inserite dal concorrente, **a pena d'esclusione, nella documentazione amministrativa.**

Il concorrente dovrà, tra l'altro, manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta, inclusa quella relativa ai piani ad attivazione facoltativa, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della presentazione della medesima.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023,

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio massimo	
Offerta tecnica (PT)	100
Offerta economica (PE)	0
TOTALE (Ptot=PT+PE)	100

L'elemento relativo al prezzo assume la forma di prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'offerta economica, essendo ad essa attribuito punteggio pari a 0, non può essere difforme dall'importo dei Contributi a base di gara.

Per il calcolo dei punteggi si procederà all'arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 78,505 diventa 78,51; 78,504 diventa 78,50).

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi tra i

subcriteri. I criteri sono parimenti indicati nelle istruzioni di compilazione nella scheda (file .word) di offerta tecnica allegata al presente disciplinare, che gli o.e. partecipanti dovranno compilare, trasformare in .pdf, firmare digitalmente a cura del legale rappresentante e caricare a PAD. Il Punteggio Tecnico Totale (PTot) è dato dalla sommatoria dei Punteggi Tecnici (PT) attribuiti per ciascuna offerta relativa a ciascun criterio/subcriterio

CRITERIO 1 (Miglioramento Prestazioni del Piano di assistenza)

punteggio tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al Criterio 1: **50 punti**

1.1 SUBCRITERIO 1.1. - Franchigie visite specialistiche Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 1.1: **10 punti**

rif. SUB) Art. 6.5 *Prestazioni Specialistiche* (di cui al Nomenclatore in allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017)

Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all'articolo sopra indicato, la seguente clausola:

“Il/la Cassa/Fondo/Ente paga le spese per prestazioni specialistiche, ambulatoriali e/o domiciliari, purché prescritte dal medico (intendendosi per tale il soggetto abilitato all'esercizio della professione medica nel Paese di servizio o in quello dove vengano prestate le cure), pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciato (escluse comunque le visite pediatriche generiche). Per la visita specialistica è accettata la prescrizione del medico chirurgo/di base, il quale può prescrivere i primi accertamenti utili, congrui ed attinenti alla diagnosi o sospetta diagnosi. Tutte le ulteriori prestazioni specialistiche, ambulatoriali e/o domiciliari dovranno essere prescritte dal medico specialista (quest'ultime sono utili anche per la richiesta di ulteriori prescrizioni del medico di base per pagamento dei ticket).

Le garanzie di cui al presente articolo vengono accordate fino a concorrenza della complessiva somma di € 600 - da intendersi quale sotto-massimale semestrale per Assistito, e con applicazione per ogni malattia e/o infortunio di una **franchigia a carico dell'Assistito di € 40** per ogni prestazione o ciclo di cura, intendendosi per tale una serie di prestazioni connesse alla medesima patologia e presentate in un'unica richiesta. La franchigia non viene applicata nel caso in cui l'Assistito chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni”.

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di franchigia prescelta)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub - criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della franchigia a 40 euro come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (diminuzione della franchigia a 37 euro)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (diminuzione della franchigia a 35 euro)	10 punti

--	--

1.2 SUBCRITERIO 1.2. - Franchigie prestazioni di alta specializzazione
Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 1.2:
14 punti

ref. SUB) Art. 6.4 Prestazioni di Alta Specializzazione

Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all'articolo sopra indicato, la seguente clausola:

“L'Assistito dovrà presentare alla struttura la prescrizione del proprio medico curante contenente la patologia presunta o accertata. In caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, il/la Cassa/Fondo/Ente rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell'iscritto. Per ottenere il rimborso è necessario che l'iscritto/assistito alleggi alla fattura la copia della richiesta del medico curante contenente la patologia presunta o accertata.

Le garanzie di cui al presente articolo vengono accordate fino a concorrenza della complessiva somma di € 1.750 - da intendersi quale massimale semestrale per Assistito e con applicazione di una **franchigia fissa assoluta di € 60 per ogni prestazione**”

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di franchigia prescelta)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub - criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della franchigia a 60 euro come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (diminuzione della franchigia a 55 euro)	8 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (diminuzione della franchigia a 50 euro)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (diminuzione della franchigia a 45 euro)	14 punti

SUBCRITERIO 1.3. Massimale visite specialistiche

Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 1.3: 18 punti

1.3 ref. SUB) Art. 6.5 Prestazioni Specialistiche (di cui al Nomenclatore in allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017)

Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all'articolo sopra indicato, la seguente clausola:

“Il/la Cassa/Fondo/Ente paga le spese per prestazioni specialistiche, ambulatoriali e/o domiciliari, purché prescritte dal medico (intendendosi per tale il soggetto abilitato all’esercizio della professione medica nel Paese di servizio o in quello dove vengano prestate le cure), pertinenti alla malattia o all’infortunio denunciato (escluse comunque le visite pediatriche generiche). Per la visita specialistica è accettata la prescrizione del medico chirurgo/di base, il quale può prescrivere i primi accertamenti utili, congrui ed attinenti alla diagnosi o sospetta diagnosi. Tutte le ulteriori prestazioni specialistiche, ambulatoriali e/o domiciliari dovranno essere prescritte dal medico specialista (quest’ultime sono utili anche per la richiesta di ulteriori prescrizioni del medico di base per pagamento dei ticket).

Le garanzie di cui al presente articolo vengono accordate **fino a concorrenza della complessiva somma di € 1.200** - da intendersi quale sotto-massimale semestrale per Assistito, e con applicazione per ogni malattia e/o infortunio di una franchigia a carico dell’Assistito di € 40 per ogni prestazione o ciclo di cura, intendendosi per tale una serie di prestazioni connesse alla medesima patologia e presentate in un’unica richiesta. La franchigia non viene applicata nel caso in cui l’Assistito chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni”.

È facoltà del Concorrente proporre un **Massimale SEMESTRALE per assistito per visite specialistiche** secondo le ipotesi di seguito dettagliate
(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Massimale prescelta)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l’ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento del massimale come da capitolato, € 600,00 per assistito)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento del massimale ad € 750,000 per assistito)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (incremento del massimale ad € 700,000 per assistito)	18 punti

SUBCRITERIO 1.4. Massimale prestazioni di alta specializzazione Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 1.4: **8 punti**

rif. SUB) Art. 6.4 Prestazioni di Alta Specializzazione

Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all’articolo sopra indicato, la seguente clausola:

1.4 “L’Assistito dovrà presentare alla struttura la prescrizione del proprio medico curante contenente la patologia presunta o accertata. In caso di utilizzo di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, il/la Cassa/Fondo/Ente rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Iscritto. Per ottenere il rimborso è necessario che l’iscritto/assistito alleggi alla fattura la copia della richiesta del medico curante contenente la patologia presunta o accertata.

Le garanzie di cui al presente articolo vengono accordate **fino a concorrenza della complessiva somma di € 3.500** - da intendersi quale massimale semestrale per Assistito e con applicazione di una franchigia fissa assoluta di € 60 per ogni prestazione”

È facoltà del Concorrente proporre un **Massimale SEMESTRALE per assistito per prestazioni di alta specializzazione** secondo le ipotesi di seguito dettagliate

	(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Massimale prescelta)	
	N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento del massimale come da capitolato, € 1750,00 per semestre per assistito)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento del massimale ad € 2.000,000 per semestre per assistito)	4 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (incremento del massimale ad € 2250,000 per semestre per assistito)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (incremento del massimale ad € 2500,000 per semestre per assistito)	8 punti

CRITERIO 2 (Estensione temporale Prestazioni del Piano di assistenza)

punteggio tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al Criterio 2: **24 punti**

SUBCRITERIO 2.1 Indennità giornaliera per ricovero

Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 2.1: **10 punti**

ref. Art. 6.1 - “Ricoveri con o senza intervento chirurgico” SUB lettera f)

Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all'articolo sopra indicato, la seguente clausola:

2.1 “ f) Indennità giornaliera per ricovero in istituto di cura diverso da grande intervento chirurgico (elenco Allegato 1) e da grave malattia (elenco allegato 2) con esclusione del parto e del day-hospital
Il/La Cassa/Fondo/Ente, in caso di ricovero in istituto di cura (con esclusione del parto e del day-hospital), corrisponderà un'indennità di € 30 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 15 giorni per ricovero.

Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante pernottamento. La presente garanzia verrà erogata indipendentemente che il ricovero avvenga presso una struttura pubblica o privata.”.

È facoltà del Concorrente proporre un Limite temporale di corresponsione dell'indennità giornaliera di € 30 per giorno di ricovero secondo le ipotesi di seguito dettagliate

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di limite temporale prescelto)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento del limite temporale a 15 giorni di ricovero come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento del limite temporale a 20 giorni di ricovero)	4 punti

	Ipotesi C (incremento del limite temporale a 25 giorni di ricovero)	8 punti
	Ipotesi D (incremento del limite temporale a 30 giorni di ricovero)	10 punti
	<p>SUBCRITERIO 2.2 durata dell'erogazione delle prestazioni LTC Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 2.2: 14 punti</p> <p>rif. Art. 6.9 Assistenza per non autosufficienza da malattia (operante solo per la BASIC 1 - restano escluse quindi sia la BASIC 2 sia la BASIC 3) SUB 6.9.4 Erogazione delle Prestazioni</p> <p>Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all'articolo sopra indicato, la seguente clausola:</p> <p>“Al momento della denuncia del sinistro l'assistito potrà scegliere tra l'opzione di erogazione di servizi di assistenza o l'indennizzo forfettario del danno:</p> <p>2.2 A) Erogazione dei servizi di assistenza viene effettuata nei limiti dell'importo mensile pari a € 600,00 per 12 mesi non soggetto a rivalutazione. A scopo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi i seguenti servizi: assistenza infermieristica, visite specialistiche domiciliari accertamenti diagnostici domiciliari, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, rette di degenza RSA, etc...</p> <p>B) Indennizzo forfettario del danno, erogato in forma mensile nei limiti dell'importo massimo mensile pari a € 600,00 per 12 mesi non soggetto a rivalutazione. Dovrà essere preventivamente presentato il certificato di esistenza in vita emesso dal medico curante o dall'ufficio anagrafico di residenza”.</p> <p>È facoltà del Concorrente proporre una <u>Durata dell'erogazione delle prestazioni (servizi di assistenza o indennizzo forfettario), nei limiti dell'importo massimo mensile di 600,00 euro</u> secondo le ipotesi di seguito dettagliate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi di durata prescelta)</p> <p>N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.</p>	
	Ipotesi A (mantenimento della durata dell'erogazione delle prestazioni LTC per 12 mesi come da capitolato)	0 punti
	Ipotesi B (incremento della durata dell'erogazione delle prestazioni LTC per 24 mesi)	6 punti
	Ipotesi C (incremento della durata dell'erogazione delle prestazioni LTC per 30 mesi)	10 punti
	Ipotesi D (incremento della durata dell'erogazione delle prestazioni LTC per 36 mesi)	14 punti

CRITERIO 3 (Prestazioni aggiuntive)

punteggio tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al Criterio 3: **26 punti**

SUBCRITERIO 3.1. Massimale trattamenti fisioterapici

Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 3.1: **18**

rif. Art. 6.8 “Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi”

Premesso che il Capitolato Tecnico prevede all’articolo sopra indicato, la seguente clausola:

3.1 “Le spese sostenute vengono rimborsate con applicazione per ogni prestazione o ciclo di cura di uno scoperto a carico dell’assistito nella misura del 5% in convenzione e del 10% fuori convenzione. Lo scoperto non viene applicato nel caso in cui l’assistito chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La garanzia di cui al presente articolo viene accordata fino a concorrenza della complessiva somma di € **650 SEMESTRALE per Assistito** (massimale semestrale per assistito).”.

È facoltà del Concorrente proporre un **massimale SEMESTRALE per assistito** secondo le ipotesi di seguito dettagliate

(barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Massimale prescelta)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l’ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento del massimale per assistito per trattamenti fisioterapici riabilitativi a euro 325 come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (incremento del massimale semestrale per assistito per trattamenti fisioterapici riabilitativi a euro 350)	6 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (incremento del massimale semestrale per assistito per trattamenti fisioterapici riabilitativi a euro 375)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (incremento del massimale semestrale per assistito per trattamenti fisioterapici riabilitativi a euro 450)	12 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (incremento del massimale semestrale per assistito per trattamenti fisioterapici riabilitativi a euro 475)	14 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi f (incremento del massimale semestrale per assistito per trattamenti fisioterapici riabilitativi a euro 500)	18 punti

SUBCRITERIO 3.2. Prestazioni odontoiatriche

Punteggio Tecnico (PT) massimo (max) attribuibile al subcriterio 3.2: **8 punti**

OFFERTA PACCHETTO PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

La garanzia opera per gli assistiti dal piano Basic 1, ma viene inoltre estesa agli assistiti dagli altri piani sanitari Basic 2 e Basic 3.

3.2 La cassa/fondo/ente provvede alle seguenti prestazioni minime:

- Pacchetto prevenzione odontoiatrica, 1 volta per semestre
- Prima visita odontoiatrica
- Ablazione tartaro
- Fluoroprofilassi
- Ortopantomografia o radiografia endorale, se ritenuto necessario dal medico in sede di visita

Le prestazioni potranno essere eseguite esclusivamente in forma diretta presso strutture convenzionate con il network. Resta a carico dell’assistito solo la franchigia di € 25 per pacchetto.

Se nel corso dell’esecuzione dello stesso contratto il medico dovesse richiedere una seconda seduta di ablazione del tartaro, la cassa/fondo/ente valuterà la richiesta; la prestazione potrà anche in questo caso

essere eseguite esclusivamente in forma diretta presso strutture convenzionate con il network. Resta a carico dell'assistito solo la franchigia di € 25 per prestazione

ALTRE PRESTAZIONI MINIME INCLUSE:

- otturazione semplice

Sono comprese in garanzia le otturazioni semplici, con il massimo di 2 prestazioni per semestre. Le prestazioni potranno essere eseguite esclusivamente in forma diretta presso strutture convenzionate con il network, resta a carico dell'assistito solo la franchigia di € 25 per prestazione.

- interventi chirurgici odontoiatrici extra-ricovero

Sono garantite le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale:

- osteiti mascellari che coinvolgono almeno un terzo dell'osso
- cisti follicolari
- cisti radicolari
- adamantinoma
- odontoma
- ascesso dentario da strumento endodontico endocanalare

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. La documentazione medica necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in:

- radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endodontico endocanalare;
- radiografie referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari

Le garanzie sono prestate fino ad un massimo € 10.000 per persona e periodo semestrale assicurativo. La prestazione ove prestata da strutture private o personale medico non convenzionati con il network di riferimento è rimborsata con uno scoperto del 20%, fermo il resto.

ACCESSO ALLE TARIFFE CONVENZIONATE

Tutti gli assistiti possono ottenere, con oneri a proprio carico le prestazioni dentarie a tariffe agevolate utilizzando gli studi odontoiatrici del network convenzionato. La Cassa/Fondo/Ente mette a disposizione attraverso il proprio gestore del network la piattaforma internet dedicata tramite la quale sarà possibile ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate.

È facoltà del Concorrente proporre il servizio aggiuntivo sopra descritto

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

N.B. Nel caso in cui non venga barrata alcuna casella, in relazione al singolo sub – criterio, si intende scelta l'ipotesi pari a 0 punti.

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (il pacchetto di prevenzione odontoiatrica non viene previsto)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (il pacchetto di prevenzione odontoiatrica viene previsto con le caratteristiche tecniche minime sopra descritte)	8 punti

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero 3 membri, esperti nello specifico settore del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, della determinazione e dell'attribuzione dei Punteggi Tecnici a ciascuna offerta, sulla base dei valori migliorativi offerti da ciascun concorrente per ciascun criterio e sub criterio di cui precedente punto,

compilando la Scheda di offerta tecnica allegata al presente Disciplinare e come tale pubblicata nella documentazione di gara (file .word).

La Commissione giudicatrice, inoltre, in apposite sedute riservate, procederà:

- all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
- alla determinazione dei punteggi economici (PE);
- alla conseguente determinazione dei punteggi totali (PT+PE)

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo indicativamente il 29/5/2026 alle ore 10.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la PAD.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Anche con l'inversione procedimentale si procede, preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, di tutti i concorrenti, si procede prima all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, poi alla all'apertura della busta contenente l'offerta economica. Infine, determinata la graduatoria provvisoria, si procederà all'apertura della busta con la documentazione amministrativa dei concorrenti primo e secondo in graduatoria.

La eventuale verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

La PAD consente la pubblicità delle sedute preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.
- della documentazione amministrativa;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al PAD nei giorni e orari che saranno comunicati.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Ferma restando la prima seduta indicativamente programmata, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle buste sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Il RUP o il seggio di gara procede all'apertura della busta con le offerte tecniche che trasmetterà al Presidente della Commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all'esame e valutazione delle offerte

tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati in precedenza e contenuti nelle istruzioni di compilazione e nella scheda di offerta tecnica allegata al presente disciplinare. La Commissione trasmette gli esiti della valutazione al RUP, che provvederà a registrarli nel Sistema.

Il RUP o il seggio di gara rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

Il RUP o il seggio di gara procede quindi all'apertura della busta con le offerte economiche, che trasmetterà al Presidente della Commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte economiche, secondo le modalità descritte nel disciplinare dando lettura delle offerte dei concorrenti e, successivamente, all'individuazione del punteggio finale/totale per la formulazione della graduatoria. I punteggi totali attribuiti dalla Commissione giudicatrice vengono resi visibili ai concorrenti dal RUP o dal Seggio di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta tecnica entro un termine perentorio. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la PAD. All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa (per la BASIC 1);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo in graduatoria.

Il RUP o il seggio di gara procede, in relazione ai soggetti che si sono classificati primo e secondo nella graduatoria relativa al punteggio complessivo risultate dalla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla contemporanea verifica dell'anomalia di tutti gli operatori economici le cui offerte dovessero risultare anomale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del Codice.

Possono essere considerate anormalmente basse le offerte che in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a tre presentano la somma dei punti relativi all'offerta tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare (i.e. pari o superiore a 80 PTot).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP anche con l'ausilio di apposita Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P totale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di utilizzare altre modalità di verifica presso gli Enti certificatori e/o aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

È fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette,

costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e firmato digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante approvato con D.M. del 10.07.2024, nonché nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 – D.M. del 30.01.2026.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati su:

<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/codici-disciplinari-e-codice-comportamento/32936.html>

25.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante trasmissione della documentazione richiesta da parte del competente Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Direzione Generale.

26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara in allegato.

Per gli indirizzi adottati al proprio interno dalla S.A., si veda la "Informativa privacy" allegata al presente Disciplinare.